

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

LA MARINA MILITARE ITALIANA

E

IL COMUNE DI MESSINA

LA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO PROCEDURALE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANISTICO, ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CINQUECENTESCO DELLA ZONA FALCATA, RICADENTE NELLA BASE NAVALE DELLA MARINA MILITARE DI MESSINA.

La **Marina Militare Italiana** (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in Roma, Piazza della Marina n. 4 (C.F. 80234970582), rappresentata in Sicilia dal Comando Marittimo Sicilia, con sede legale in Augusta Via Caracciolo n. 3, nella persona del Comandante *pro tempore*, Contrammiraglio Andrea Cottini, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

E

Il **Comune di Messina** rappresentato dal Sindaco p.t., Dott. Cateno De Luca, domiciliato per la carica a Messina presso il Palazzo del Comune, in Piazza dell’Unione Europea;

La **Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina**, rappresentata dal Soprintendente, Arch. Mirella Vinci, domiciliato per la carica a Messina presso la Sede dell’Ente – Viale Boccetta n. 38;

L’**Autorità di Sistema Portuale dello Stretto**, rappresentata dal Presidente Ing. Mario Paolo Mega, domiciliato per la carica a Messina presso la sede dell’Autorità dello Stretto, Via Vittorio Emanuele II, n° 27;

L’**Università degli Studi di Messina**, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica a Messina presso l’Ateneo, Piazza Salvatore Pugliatti n.1;

VISTI

- l’art. 15 della L. n. 241/90, “Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- il D.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- il D.P.R. n. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- il D.L. n.78/10 convertito con L. n.122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010)” ;
- la pubblicazione SMM 120/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva – specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la Direttiva SMD - L - 027 che regola gli aspetti amministrativi legati all’Istituto della c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dello SMD;
- la pubblicazione SMM 25 ed. 2014 “Direttiva sugli accordi”;

- lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001);
- la L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM n. 3 in data 2/10/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;
- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d’ufficio;
- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 – “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”;
- la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 – “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”;
- il D.I. n. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, riporta, nell’Allegato 6, dell’articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze” e s.m.i.;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art.112, co.4 per il quale: “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o sub-regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;
- l’Accordo Quadro stipulato nel 2016, fra l’A.D. ed il Mi.B.A.C.T. *per la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio museale militare italiano.*

PREMESSO CHE

- nella Zona Falcata di Messina, e segnatamente nell’area di pertinenza della Base Navale di Messina, è presente un complesso monumentale cinquecentesco di elevato pregio architettonico, che costituisce un elemento identitario della città di Messina;
- rientra nella volontà comune delle Parti il mantenimento in efficienza e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed immobiliare affidato alla gestione della Forza Armata;

- è intenzione delle Parti riqualificare e valorizzare la zona monumentale della Base della Marina Militare di Messina, per consentire la visita e la conoscenza di questi monumenti, tra le testimonianze più antiche dell'originario insediamento abitativo e ciò al fine di dare impulso al processo di recupero e sviluppo materiale e immateriale di Messina e del relativo comprensorio metropolitano;
- si dimostra prioritario e irrinunciabile impegnare i soggetti istituzionali, a vario titolo coinvolti, ad una cooperazione reciproca che veda il complesso delle molteplici iniziative promosse e condivise dai diversi soggetti pubblici in quell'area come unitario, in modo da assicurare una programmazione e realizzazione coordinata delle attività.

RITENUTO

- che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di completa riqualificazione e recupero urbanistico e architettonico della zona monumentale della Base della Marina Militare di Messina, è stata acquisita la disponibilità delle Parti, nel quadro delle rispettive competenze, ad avviare una collaborazione inter-istituzionale in vista di una efficace e sinergica azione condivisa;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto)

La Marina Militare Italiana, il Comune di Messina, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e l'Università degli Studi di Messina concordano di intraprendere una comune azione mirata, volta alla creazione di un itinerario storico finalizzato alla valorizzazione dei beni artistico-monumentali, dei percorsi, degli ambiti e degli itinerari culturali di pertinenza della Base Navale di Messina, previo miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità.

Il presente Protocollo d'Intesa definisce gli adempimenti che ciascun soggetto interessato dovrà compiere per consentire, in tempi coordinati, il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo e che hanno ad oggetto l'elaborazione delle strategie progettuali per il processo di valorizzazione finalizzato alla riscoperta delle Mura e delle Fortificazioni della Zona Falcata che costituiscono il patrimonio cinquecentesco ricadente nella giurisdizione del Comando Marittimo Sicilia, di pertinenza della Base Navale di Messina e, segnatamente, dei seguenti beni:

- Stele della Madonna della Lettera sul Forte SS. Salvatore;
- Porta Spagnola;
- Bastione del SS. Salvatore;
- Castello del Principe;
- Forte Campana;
- Lanterna del Montorsoli.

Articolo 3 **(Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, a tenere informate le altre Parti sulle attività da svolgere e sviluppare.

In particolar modo, **il Comune di Messina** si impegna a sviluppare, mediante i propri uffici tecnici, i progetti per il recupero, il restauro, la valorizzazione ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, accessibilità e fruibilità dei beni monumentali elencati all'art. 2.

Il Comune di Messina si impegna altresì ad incentivare la conoscenza e valorizzazione del complesso monumentale della Base Navale di Messina, favorendone l'approccio e le visite da parte della cittadinanza Messinese, secondo modalità da concordare e disciplinare con susseguenti atti attuativi discendenti ai sensi del presente Accordo, e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali della Marina Militare che rivestono comunque carattere di priorità.

Il Comune di Messina si impegna, altresì, raccordandosi all'uopo con la Regione Sicilia e la Città Metropolitana di Messina, ad attivare ogni utile iniziativa finalizzata al reperimento di finanziamenti da destinare al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina si impegna a promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a progettare ed attuare l'intervento di recupero e riqualificazione del complesso monumentale cinquecentesco sito all'interno della Base Navale di Messina elencato all'art. 2 del presente Protocollo, nonché a garantire l'assistenza nell'ambito dei processi di progettazione relativamente alle competenze in materia di tutela e conservazione ex D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Assume, altresì, l'impegno di garantire le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri necessari a portare a compimento le iniziative di demolizione di manufatti ormai fatiscenti, nonché a sovrintendere allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e vigilanza in ordine a quanto concerne i beni e gli immobili di interesse culturale dichiarato e/o soggetti alla disciplina di tutela ex D.Lgs. n. 42/2004.

Assume, infine, l'impegno a coordinare le proprie iniziative in materia di reperimento di fonti di finanziamento con l'azione sinergicamente condotta, a tale scopo, da parte del Comune di Messina.

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si impegna ad identificare il complesso monumentale della Base Navale quale sito di interesse turistico, valorizzandolo e tutelandolo come luogo identitario che costituisce patrimonio materiale e immateriale della Città di Messina, sviluppando ogni opportuna iniziativa, anche economica, per il perseguimento di questo obiettivo secondo modalità che saranno disciplinate con appositi atti attuativi discendenti ai sensi del presente Accordo e compatibilmente con l’assolvimento dei compiti istituzionali della Marina Militare che rivestono comunque carattere di priorità.

L’Università degli Studi di Messina si impegna a collaborare, mediante il Dipartimento di Ingegneria, avvalendosi delle professionalità interne, con il Comune di Messina e con le altre Parti, per l’esecuzione dell’attività diagnostica delle strutture, nonché per tutte le attività propedeutiche alla progettazione degli interventi di cui al presente Protocollo nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo.

La Marina Militare assume l’impegno di collaborare con i diversi attori istituzionali firmatari del presente Protocollo al fine di perseguire gli obiettivi prefissati nello stesso, anche avvalendosi della proficua collaborazione già intrapresa con l’Istituto Italiano dei Castelli, in esito al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14/01/2020, avente le medesime finalità di recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico cinquecentesco della Base Navale di Messina.

In particolare, la Marina Militare assume l’impegno di:

- a) fornire ogni informazione e documentazione utile per consentire alle Parti di progettare ed eseguire gli interventi di recupero, restauro, messa in sicurezza e promozione del complesso architettonico cinquecentesco di cui all’art. 2 del presente Protocollo;
- b) collaborare alla fase preliminare di progettazione, mettendo a disposizione le professionalità dei propri Organi Tecnici, limitandosi nelle fasi successive ad esprimere il parere di conformità sulla documentazione progettuale proposta e a valutare la sussistenza dei requisiti di *safety* e *security* nel compendio militare;
- c) collaborare, in sinergia con gli altri attori istituzionali, a tutte le attività finalizzate al reperimento di finanziamenti di matrice europea e nazionale da destinare al conseguimento degli obiettivi prefissati mediante la sottoscrizione del presente Protocollo.

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Protocollo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare, ad attivare e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse umane e/o strumentali disponibili per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento e l’attuazione delle azioni concordate.

Articolo 4

(Accordi attuativi discendenti)

Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo

attraverso la stipula di specifici Accordi di programma sottoponibili, di volta in volta, in ragione della loro tipologia, alla preventiva autorizzazione dello SMD e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata al successivo art. 20.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti dagli stessi o da soggetti terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto.

Articolo 5

(Regole di comportamento presso la sede delle altre Parti)

Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Articolo 6

(Attività mediatica)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine, le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Articolo 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo

il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Articolo 8
(Copertura assicurativa)

Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali delle Parti contraenti, in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Articolo 9
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dal Protocollo. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività del Protocollo sarà limitata a carattere "non classificato".

Articolo 10
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.

Articolo 11
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Protocollo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Tavolo Tecnico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Protocollo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato

dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente Protocollo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Articolo 12

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di specifico modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Protocollo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Articolo 13

(Referenti responsabili per l'attuazione del presente Protocollo)

Il Referente per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si identifica nella carica apicale di ciascuna Parte o suo delegato.

Articolo 14

(Tavolo Tecnico Permanente)

È istituito un tavolo tecnico tra tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo o relativi delegati/qualificati rappresentanti, che ne assume l'indirizzo, con il compito di coordinare e sostenere la complessiva azione di valorizzazione del complesso monumentale architettonico cinquecentesco come descritto all'art. 2, con particolare riferimento al patrimonio

architettonico, culturale, turistico ed ambientale, anche con la sottoscrizione di eventuali accordi attuativi del presente Protocollo.

Articolo 15

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività intellettuali svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo Accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Articolo 16

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato, previa richiesta scritta, a mezzo PEC, avanzata da una delle Parti e adesione delle altre.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, a mezzo PEC, da inviare alle altre con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 17

(Modifiche al Protocollo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Per la M.M. sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'Autorità Superiore, per la Soprintendenza ai Beni Culturali quella del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Art. 18

(Divieto di cessione)

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione

degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20

(Oneri finanziari e Costi)

Dall'esecuzione del presente Protocollo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 21

(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, per qualunque controversia, diretta, o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 22

(Firma)

Il presente Protocollo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Per la **Marina Militare Italiana**

Il Comandante Marittimo Sicilia

Contrammiraglio Andrea Cottini

Per il **Comune di Messina** il Sindaco

Dott. Cateno De Luca

Per la **Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina**

Il Soprintendente Arch. Mirella Vinci

Per L'**Autorita' di Sistema Portuale dello Stretto**

Il Presidente Ing. Mario Paolo Mega

Per l'**Università degli Studi di Messina**

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea